



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15-09-2020 (punto N 10)

Delibera N 1236 del 15-09-2020

Proponente

VITTORIO BUGLI
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Guido CRUSCHELLI

Estensore ANTONIO MASI

Oggetto

Linee guida sulle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, a corredo delle istanze di autorizzazione, dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell'art.3 della L.R. 35/2020.

Presenti

| | | |
|-----------------|----------------|-------------------|
| ENRICO ROSSI | VITTORIO BUGLI | STEFANO CIUOFFO |
| CRISTINA GRIECO | MARCO REMASCHI | STEFANIA SACCARDI |
| MONICA BARNI | | |

Assenti

| | |
|------------------------|------------------|
| VINCENZO CECCARELLI | FEDERICA FRATONI |
|------------------------|------------------|

STRUTTURE INTERESSATE

| <i>Tipo</i> | <i>Denominazione</i> |
|--------------------|-----------------------------------|
| Direzione Generale | DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE |

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 giugno 2020, n. 35 “Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi . Modifiche alla l.r. 73/2008 “ ed in particolare l’articolo 3;

Considerato che, ai sensi della norma suddetta, le istanze autorizzative, quali il permesso di costruire, o altre istanze di intervento diretto, quali le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) edilizie e di agibilità, soggette alla presentazione di documentazione a firma di professionisti abilitati, devono essere corredate anche da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, nelle quali sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte;

Preso atto che la disposizione suddetta introduce un onere informativo sotto forma di allegato obbligatorio a carico dell’istante che si avvale di prestazioni professionali e che la mancanza, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, degli elementi previsti dal comma 1 dell’articolo 3 della L.R. 35/2020 costituisce motivo ostativo al completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione;

Preso atto altresì che si rende conseguentemente necessario aggiornare la modulistica unica regionale al fine di renderla conforme a quanto previsto dalla L.R. 35/2020, prevedendo l’allegazione obbligatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà laddove l’istante si avvalga di prestazioni professionali;

Visto l’articolo 3, comma 2 della L.R. 35/2020, il quale prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano approvate specifiche linee guida per le amministrazioni cui si applica la legge regionale, finalizzate alla disciplina, da parte delle amministrazioni stesse, delle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà rese ai sensi del comma 1;

Visto l’articolo 5 della L.R.35/2020, il quale subordina l’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 3 della stessa legge all’approvazione delle linee guida di cui al paragrafo precedente;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e in particolare i seguenti articoli:

- l'articolo 71, che disciplina le modalità dei controlli, anche a campione, che le amministrazioni devono effettuare, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto e che, al comma 3, prevede la possibilità di sanare le dichiarazioni sostitutive che presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio e che non costituiscono falsità. A tal fine il responsabile del procedimento, verificata l'evidenza dell'errore materiale, ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo alla regolarizzazione e al completamento della dichiarazione. In mancanza di regolarizzazione il procedimento si conclude con un provvedimento di diniego;
- l'articolo 76, il quale stabilisce che chiunque sottoscrive dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

Valutata l'opportunità di procedere, entro un anno dall'approvazione del presente atto, in collaborazione con ANCI Toscana, UPI Toscana e la Commissione regionale dei soggetti professionali di cui alla L.R. 73/2008, a una verifica sull'attuazione della L.R. 35/2020 sia in termini di responsabilizzazione della committenza privata che si avvale di prestazioni professionali sia in termini di impatto sulle amministrazioni interessate;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 10 settembre 2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, che i controlli, di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ex articolo 47 del medesimo decreto, presentate ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 35/2020, potranno essere svolti sia in modo puntuale che a campione, come di seguito specificato:

A)**controlli puntuali**, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente competente all'emanazione del provvedimento finale, nei casi di fondato dubbio sulla veridicità della dichiarazione, quali situazioni da cui emergano elementi di palese incoerenza delle informazioni rese, di evidente inattendibilità delle stesse, di imprecisioni e omissioni tali da far supporre che il dichiarante non intenda fornire all'Amministrazione elementi che consentano una corretta e completa valutazione. Dell'avvio della procedura di controllo viene data comunicazione scritta al dichiarante. Delle operazioni svolte è dato conto in un

apposito verbale conservato agli atti dell'Ufficio, sottoscritto dagli incaricati presenti alle suddette operazioni;

B)**controlli a campione**, su un *range* compreso tra il 10% e il 15% delle dichiarazioni sostitutive di atto di **notorietà** prodotte a corredo delle istanze presentate. I controlli sono svolti entro il termine di conclusione del procedimento e comunque prima dell'emanazione del provvedimento finale.

Le dichiarazioni da assoggettare al controllo a campione sono individuate mediante sorteggio, con metodologie atte a garantire la casualità, la trasparenza e l'imparzialità. Dell'avvio della procedura di controllo viene data comunicazione scritta al dichiarante. Delle operazioni di sorteggio e delle operazioni successive svolte è dato conto in un apposito verbale conservato agli atti dell'Ufficio, sottoscritto dagli incaricati presenti alle suddette operazioni.

2.di stabilire che, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione si sensi dell'art. 71, comma 3 del D.P.R 445/2000, qualora l'amministrazione accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata a corredo dell'istanza, sia tenuta a trasmettere direttamente la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio e a concludere il procedimento con un provvedimento di diniego;

3.di dare mandato al dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali di provvedere, con proprio decreto, agli aggiornamenti della modulistica unica regionale conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 35/2020;

4.di dare mandato al dirigente del competente Settore della Direzione Istruzione e formazione a effettuare, entro un anno dall'approvazione del presente atto, una verifica sull'attuazione della L.R. 35/2020, in collaborazione con ANCI Toscana, UPI Toscana e la Commissione regionale dei soggetti professionali di cui alla L.R. 73/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GUIDO CRUSCHELLI

Il Direttore
PAOLO BALDI

COMUNICATO STAMPA

Equo compenso, la Rete Toscana delle Professioni Tecniche: “Diventa finalmente operativa la norma che abbiamo fortemente voluto”

La Rete Toscana delle Professioni Tecniche, con i suoi associati, “ha vigilato affinché le linee guida fossero approvate il prima possibile e senza snaturare la portata della norma, proprio come ci eravamo impegnati a fare, e così è stato”, spiega l’associazione dopo la loro approvazione.

“Un importante cambio di atteggiamento e prospettiva nei confronti del mondo delle professioni”

Firenze, 26 settembre 2020 – “Sono state approvate le linee guida e, con la loro prossima pubblicazione sul Burt, il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, **la norma regionale sull'equo compenso diventerà finalmente operativa**. Si tratta di una norma **fortemente voluta dalla Rete Toscana delle Professioni Tecniche e dagli Ordini e Collegi toscani di area tecnica**, un lavoro frutto di concertazione e di una fattiva collaborazione tra molti soggetti. Un ringraziamento va a tutti coloro che, insieme a noi, hanno voluto fortemente questa norma, a partire dalla giunta regionale, la prima commissione consiliare e la Commissione soggetti professionali”. Lo sottolinea la Rete Toscana delle Professioni Tecniche, in seguito all'approvazione della delibera sulle “Linee guida sulle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, a corredo delle istanze di autorizzazione, dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell'art.3 della L.R. 35/2020”, ossia quelle relative al cosiddetto “equo compenso”.

La norma, illustra la Rete Toscana delle Professioni Tecniche, associazione costituita da tutte le rappresentanze ordinistiche tecniche toscane che conta circa 45.000 lavoratori iscritti, “restituisce **dignità al lavoro dei professionisti e in particolare a quello dei giovani**, che troppo spesso non vedono riconosciuto il valore del proprio lavoro. È una legge che contiene alcuni importanti principi volti a **tutelare le prestazioni dei professionisti e la loro qualità**, ponendo in sostanza attuazione al dettato dell'articolo 36 della Costituzione che dispone il principio secondo cui il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro”.

La legge regionale – viene spiegato – rende obbligatoria la dichiarazione, da parte di chi presenta la pratica, di aver sottoscritto una lettera di affidamento d'incarico già prevista per legge, e che ogni istanza resa a una pubblica amministrazione (ad esempio per lavori di ristrutturazione) contenga la dichiarazione che gli obblighi contrattuali siano stati assolti. La norma pone dunque una “doppia” tutela: sia per il cittadino (o per qualsiasi altro committente) che sarà garantito nella prestazione resa, sia per il professionista, nel riconoscimento del proprio corrispettivo in tempi certi.

“La Rete Toscana delle Professioni Tecniche, con i suoi associati, **ha vigilato affinché le linee guida fossero approvate il prima possibile e senza snaturare la portata della norma**, proprio come ci eravamo impegnati a fare, e così è stato”, viene spiegato ancora.

“Ci rendiamo disponibili fin da subito a collaborare con le istituzioni e con tutti i soggetti coinvolti **perché ci sia una corretta informazione e per coadiuvare le amministrazioni nella regolare applicazione della norma**, che segna un importante cambio di atteggiamento e prospettiva nei confronti del mondo delle professioni, a cui viene finalmente riconosciuta un'attenzione diversa – conclude la Rete Toscana delle Professioni Tecniche – ci auguriamo che questo sia il segno di un nuovo modo di approcciarsi e di collaborare e che possa essere di buon auspicio anche per la nuova consiliatura, per poter ripartire da qui”.

Informativa ai rappresentanti della Commissione Regionale dei Soggetti Professionali

PROFESSIONI - La Giunta regionale della Toscana chiude il cerchio sulla legge “dell’Equo compenso”.

La Delibera della Giunta Regionale della Toscana approva le *“Linee guida sulle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, a corredo delle istanze di autorizzazione, dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell’art.3 della L.R. 35/2020”*.

La delibera della Giunta regionale adottata in data 15 settembre 2020, completa il quadro normativo della Toscana sull’equo compenso delle prestazioni erogate dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati. Regione Toscana, nel 2018, aveva fatto da apripista in Italia in materia, adottando una Decisione di Giunta sul giusto compenso sfociata poi in nella legge regionale del 10 giugno 2020, n.35 (*Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi*), costruita in sinergia con la Commissione regionale dei soggetti professionali (istituita dalla Legge regionale Toscana 73/2008).

In particolare, la norma prevede che i compensi devono essere determinati **in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e che non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute**. Inoltre, nelle procedure di individuazione del contraente è fatto divieto di assegnare un punteggio aggiuntivo per servizi offerti a titolo gratuito. Infine, secondo quanto disposto dall’art. 3, la presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza di intervento diretto, prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico ai professionisti coinvolti con l’ammontare dei compensi e i termini per il pagamento.

La delibera citata, sostenuta e portata in Giunta dall’Assessore alla Presidenza Vittorio Bugli, chiude il cerchio della norma sull’equo compenso in quanto detta gli indirizzi alle amministrazioni cui si applica la legge regionale, finalizzati alla disciplina della modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà rese da parte di chi presenta una pratica quali, ad esempio, il permesso di costruire o la segnalazione certificata dell’inizio di attività edilizie e di

agibilità. In buona sostanza, da ora in poi, a corredo della documentazione presentata, è obbligatorio allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesta di aver sottoscritto lettere di affidamento di incarico al professionista, dove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte. La mancanza della suddetta dichiarazione costituisce motivo ostativo al completamento dell'iter amministrativo sino all'avvenuta integrazione.

La delibera stabilisce che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, rese ai sensi dell'art. 3 della legge, potranno essere svolti sia in modo puntuale (nel caso di dubbi fondati) o a campione (in un range che va dal 10% al 15% delle pratiche). Nel caso di accertamento di false dichiarazioni, l'amministrazione è tenuta a trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica. Inoltre, la delibera dà mandato al dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali di provvedere, con proprio decreto, agli aggiornamenti della modulistica unica regionale conseguenti all'entrata in vigore della L.R. 35/2020. Infine, dà mandato al competente settore regionale ad effettuare, entro un anno dall'approvazione, una verifica sull'attuazione della L.R. 35/2020, in collaborazione con ANCI Toscana, UPI Toscana e la Commissione regionale dei soggetti professionali di cui alla L.R. 73/2008.

Un ulteriore passo di legalità e tutela delle prestazioni professionali nell'interesse degli operatori intellettuali impegnati a garantire un servizio di interesse pubblico e per la parte privatistica a tutela dei committenti privati. La Toscana si pone nuovamente all'avanguardia per tutele e per il rispetto delle funzioni di centinaia di migliaia di professionisti, troppo spesso dimenticati, con un provvedimento che non ha impatto sulla finanza pubblica e che reca principi assolutamente apprezzabili e di civiltà.

Firenze, 15 settembre 2020

Franco Pagani

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituito dal seguente:

“3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 34 (Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:

“3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 34/2020, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall'articolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del d.lgs. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.”.

3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 dopo le parole “comma 3” sono inserite le seguenti: “e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 4 marzo 2019, n. 4

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 marzo 2019, n. 348

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alle 2a e 4a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 5 marzo 2020

Approvata in data 26 maggio 2020

Divenuta legge regionale 23/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 luglio 1996, n. 60](#)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2020, n. 35

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Acquisizione di servizi professionali

Art. 3 - Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale

Art. 4 - Organizzazione e funzionamento della Commissione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008.

Art. 5 - Applicazione degli articoli 2 e 3

Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture "Codice dei contratti pubblici") e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l'articolo 19 quaterdecies;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 73/2008 valorizza le attività professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano;

2. L'articolo 24 del d.lgs. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso;

3. L'articolo 19 quaterdecies del d.l. 148/2017 convertito dalla l. 172/2017, ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti";

4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;

5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti

professionali, intervenire sulla l.r. 73/2008 abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l'applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l'introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali. Reca altresì disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.

Art. 2

Acquisizione di servizi professionali

1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.

3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le

prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.

4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'articolo 13 bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 3

Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale

1 La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.

2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento della Commissione.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008.

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è abrogato.

Art. 5

Applicazione degli articoli 2 e 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 giugno 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 maggio 2019, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 maggio 2019, n. 377

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 marzo 2020

Approvata in data 26 maggio 2020

Divenuta legge regionale 21/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73](#)